Segreteria AIOP Sicilia

Da:

Segreteria AIOP Sicilia [segreteria@aiopsicilia.it]

Inviato: martedì 14 giugno 2016 9.56

A:

'Silvana Montalbano'

Oggetto: Prot. 293 - Detassazione - circolare Silvestri in tema di lavoro

Priorità: Alta

Allegati: silvestri CIRCOLARE 5.doc

Prot. n. 293/2016

Ai Titolari delle case di cura LORO SEDI

Si trasmette la circolare redatta dal dott. V. Silvestri sul part time per i pensionandi e sulla detassazione dei premi di produttività. In ordine a quest'ultimo argomento, in settimana è attesa la circolare congiunta dell'Agenzia Entrate con il Ministero del lavoro, sulla quale Vi terremo informati. Cordiali saluti.

Dott. Barbara Cittadini



CIRCOLARE 5/2016

ALLE AZIENDE ASSISTITE

Part time agevolato per i pensionandi.

I lavoratori prossimi al pensionamento di vecchiaia potranno trasformare il contratto di lavoro da tempo pieno a parziale, mantenendo l'accredito figurativo intero dei contributi ai fini pensionistici. E' quanto prevede il decreto Lavoro - Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Possono optare per la conversione del contratto i lavoratori del settore privato, che previo rilascio da parte dell'Inps della certificazione del possesso dei richiesti requisiti contributivi ed anagrafici, potranno stipulare con il datore di lavoro un contratto per la riduzione dell'orario denominato "contratto di lavoro a tempo parziale agevolato".

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2016 il decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che consente ai lavoratori prossimi al pensionamento di vecchiaia di trasformare il contratto di lavoro da tempo pieno a parziale, mantenendo l'accredito figurativo intero dei contributi ai fini pensionistici.

Per l'operatività occorrerà attendere la circolare dell'Inps.

L'operazione è di per sé interessante e potrebbe dare un piccolo aiuto al ricambio generazionale. In tal senso la legge di Stabilità 2016 (articolo 1, comma 284 della legge 28 dicembre 2015, n. 298) intende agevolare il passaggio ad un rapporto a tempo parziale dei lavoratori che entro il 31 dicembre 2018 maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia.

Lavoratori beneficiari

Possono optare per la conversione del contratto i lavoratori del settore privato:

- iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dell'Inps, nonché alle forme esclusive e sostitutive della medesima;
- con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato;
- che maturano il requisito anagrafico per il pensionamento di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018 (66 anni e 7 mesi per gli uomini, per le donne 65 anni e 7 mesi per il biennio 2016-2017 e 66 anni e 7 mesi);
- che hanno maturato il requisito minimo per la pensione di vecchiaia (20 anni di contributi).

Dott. Vincenzo Silvestri Iscriz. Ordine CDL Pa n. 401

criz. Ordine CDL Pa n. 401 P. Iva 03368760827 e-mail <u>vis@sildata.it</u>

Iter procedurale

Previo rilascio da parte dell'Inps della certificazione del possesso dei richiesti requisiti contributivi ed anagrafici, il lavoratore interessato deve stipulare con il datore di lavoro un contratto per la riduzione dell'orario denominato "contratto di lavoro a tempo parziale agevolato" in misura compresa fra il 40 e il 60 per cento dell'orario pieno e di durata pari al periodo intercorrente fra la data di stipula e la data in cui matura il diritto all'accesso alla pensione di vecchiaia. Il beneficio, pertanto, cessa con il raggiungimento di tale diritto o qualora mutino i termini dell'accordo.

Adempimenti del datore di lavoro

Il lavoro sarà, ovviamente, retribuito in base all'effettivo orario della prestazione, ma il datore di lavoro è tenuto ad integrare la retribuzione mensile con una somma pari alla contribuzione pensionistica che sarebbe stata posta a carico del datore stesso sulla retribuzione corrispondente alla prestazione non resa a seguito della riduzione di orario. Questa somma è esclusa sia da tassazione a carico del lavoratore sia da qualsivoglia contribuzione, compreso il premio Inail ed è da considerarsi omnicomprensiva di qualsiasi elemento retributivo, diretto o indiretto.

Il contratto di lavoro a tempo parziale agevolato deve essere trasmesso dal datore di lavoro all'Inps, che rilascia entro cinque giorni dal ricevimento, il provvedimento di autorizzazione, operando in tal senso il principio del silenzio assenso.

Il contratto esplica i suoi effetti dal primo giorno del periodo di paga successivo a quello di accoglimento dell'istanza da parte dell'Inps.

A fronte della riduzione dell'orario di lavoro, il lavoratore fruisce comunque dell'accredito figurativo per le ore non lavorate. A fronte del costo per lo Stato, solo la legge n. 208/2015 stanzia 60 milioni di euro per l'anno 2016, 120 milioni di euro per il 2017 e 60 milioni per il 2018. Pertanto, l'accoglimento delle istanze va gradualmente ad incidere su tali risorse e l'Inps dovrà monitorare la copertura in prospettiva per ogni anno, respingendo le ulteriori domande qualora le risorse riferite a quello specifico anno risultino esaurite.

Il datore di lavoro è tenuto a comunicare all'Inps e alla Direzione territoriale del lavoro la cessazione del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato.

Premi di risultato 2016

Con **decreto ministeriale** del **25 marzo 2016** (*pubblicato sul proprio sito in data 16 maggio 2016*) il Ministero del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, disciplina, in attuazione dell'art. 1, commi da 182 a 191, L. n. 208/2015 (legge di Stabilità 2016), l'erogazione dei premi di risultato e la partecipazione agli utili di impresa con tassazione agevolata (c.d. detassazione 2016).

La norma contenuta nella legge di Stabilità 2016 prevede una tassazione agevolata, con imposta sostitutiva del 10%, per i premi di risultato e per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, entro il limite di 2.000 euro lordi (che sale a 2.500 euro per le aziende che "coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro") in favore di lavoratori con redditi da lavoro dipendente fino a 50.000 euro.

Dott. Vincenzo Silvestri Iscriz. Ordine CDL Pa n. 401 P. Iva 03368760827 e-mail vis@sildata.it

Il decreto disciplina i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione ai quali i contratti aziendali o territoriali legano la corresponsione di premi di risultato di ammontare variabile nonché i criteri di individuazione delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.

Il decreto regolamenta, altresì, gli strumenti e le modalità attraverso cui le aziende realizzano il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro e l'erogazione tramite voucher di beni, prestazioni e servizi di welfare aziendale (come, ad esempio, servizi di educazione e istruzione per i figli, o di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti, ecc.).

I criteri di misurazione per i premi di risultato

I contratti collettivi di lavoro devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, che possono consistere nell'aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi o nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell'orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto ad un periodo congruo definito dall'accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati.

La partecipazione agli utili dell'impresa

Il decreto chiarisce che per somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa si intendono gli utili distribuiti ai sensi dell'art. 2102 del codice civile e che l'applicazione dell'imposta sostituiva del 10% si applica, sussistendo le condizioni ivi previste, anche alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili relativi al 2015.

Coinvolgimento paritetico dei lavoratori

L'incremento del limite a 2.500 euro lordi per i premi di risultato con tassazione agevolata viene riconosciuto qualora i contratti collettivi di lavoro prevedano strumenti e modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro da realizzarsi attraverso un piano che stabilisca, a titolo esemplificativo, la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramento o all'innovazione di aree produttive o sistemi di produzione, e che prevedono strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie nonché la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti. Non costituiscono, invece, strumenti e modalità utili al fine dell'incremento del limite i gruppi di lavoro di semplice consultazione, addestramento o formazione.

Deposito e monitoraggio dei contratti

L'applicazione dell'imposta sostitutiva al 10% è subordinata al deposito del contratto di cui all'art. 1, D.Lgs. n. 151/2015, da effettuare entro 30 giorni dalla sottoscrizione dei contratti collettivi aziendali o territoriali, insieme con la dichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni del decreto, redatta in conformità allo specifico modello reso disponibile sul sito del Ministero del lavoro.

Dott. Vincenzo Silvestri Iscriz. Ordine CDL Pa n. 401 P. Iva 03368760827 e-mail vis@sildata.it

Per i premi di risultato relativi al 2015, il deposito del contratto e della dichiarazione di conformità deve avvenire entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto sul sito del Ministero del lavoro - Sezione pubblicità legale (ovvero a partire dal 16 maggio 2016 fino al 15 giugno 2016).

Differenze rispetto al precedente premio di risultato

Appare opportuno delineare le differenze sostanziali che ci sono rispetto al precedente intervento in materia.

Il vecchio premio di risultato permetteva di definire tramite l'accordo sindacale quali fossero le voci del CCNL riferibili agli incrementi di produttività. Venivano, infatti, prese a riferimento tutte quelle voci che afferivano allo straordinario, maggiorazioni e indennità di turno, ecc. che in qualche modo connotassero prestazioni oltre il normale turno di lavoro.

Realizzata l'identificazione contrattuale delle voci, si applicava la relativa detassazione, nei limiti reddituali previsti, sulla busta paga nella quale si effettuava il corrispondente calcolo e pagamento del corrispettivo.

Il sistema delineato dalla finanziaria 2016 e il corrispondente decreto in commento, è completamente diverso rispetto al precedente.

Il premio di risultato adesso non viene più identificato con le voci contrattuali, ma deve trattarsi di una somma in più da corrispondere rispetto alle previsioni del CCNL.

Pertanto, ad esempio, se si istituisce un nuovo turno programmato da cui scaturirebbero prestazioni di lavoro straordinarie, queste andrebbero normalmente pagate con le maggiorazioni previste senza, però, alcuna detassazione delle stesse. Se in aggiunta ad esse, si corrispondesse un ulteriore premio di produttività, allora questo si che avrebbe tutti i requisiti per un eventuale applicazione della detassazione.

Appare del tutto evidente, quindi, quale sia la peculiarità del nuovo premio di risultato 2016. Per ottenere il beneficio fiscale occorre che l'azienda stabilisca un quid in più da erogare a tale titolo, in aggiunta a quanto previsto dalla retribuzione obbligatoria derivante dall'applicazione del CCNL.

Qualora l'azienda non abbia ancora redatto e sottoscritto l'accordo, questo promemoria, ripreso da DPL Modena, aiuterà a rispettare le indicazioni legislative per l'applicazione dell'agevolazione fiscale:

- 1. non deve essere prevista la corresponsione in misura fissa del premio di risultato;
- 2. bisogna predisporre griglie che prevedano l'incremento del premio di risultato a fronte di incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione;
- 3. il raggiungimento dei risultati deve essere obiettivamente verificabile, tramite indicatori numerici, o di altro genere, oggettivamente individuati;
- 4. bisogna legare le griglie ad un periodo di riferimento;
- 5. può essere prevista l'agevolazione anche per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili. In questo caso, la detassazione può essere applicata solo in relazione agli utili di

Dott. Vincenzo Silvestri
Iscriz. Ordine CDL Pa n. 401
P. Iva 03368760827
e-mail vis@sildata.it

bilancio previsti dall'art. 2102 c.c., la cui partecipazione è determinata in base agli utili netti dell'impresa e, per le imprese soggette alla pubblicazione del bilancio, in base agli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato;

- 6. l'importo delle somme agevolate può arrivare a 2.500 euro qualora, nell'accordo decentrato, siano previsti strumenti e modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro. In questo caso, è importante che i gruppi di lavoro siano finalizzati al miglioramento o all'innovazione di aree produttive o sistemi di produzione e che prevedano strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie. Inoltre, siano composti da responsabili aziendali e lavoratori che dovranno emettere rapporti periodici per illustrare l'attività svolta e i risultati raggiunti.
- 7. particolare attenzione qualora vogliate inserire, nel contratto integrativo, la corresponsione di welfare aziendale. L'accordo, che non dovrà discostarsi dalle indicazioni dei punti precedenti, potrà prevedere, in luogo del premio pagato in "busta paga", la conversione, su richiesta volontaria del lavoratore, del premio di risultato in welfare aziendale. In quest'ultimo caso, tali somme o valori non concorreranno, sempre nel rispetto dei 2.000 euro (o 2.500 euro in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro), a formare il reddito di lavoro dipendente, né saranno soggetti all'imposta sostitutiva. A puro titolo esemplificativo, l'elenco dei servizi è quello previsto dall'art. 100 del TUIR, secondo il quale i benefits, per essere agevolabili, devono presentare finalità educative, formative, ricreative, assistenziali, sociali, sanitarie o religiose che possono essere riferite non solo al lavoratore, ma anche ad un proprio familiare, sempre nell'obiettivo di realizzare un aiuto sociale, anche indiretto, al lavoratore stesso. Le aree di intervento sono, essenzialmente, 5:

1. Sociale, Ricreativo, Culturale, Educativo

- Viaggi, soggiorni;
- circoli sportivi e palestre;
- corsi di lingue, di musica, di arte, di fotografia;
- centri di recupero, di assistenza psicologica o centri di riabilitazione;
- baby sitter o badanti, assistenza domiciliare ed infermieristica per non autosufficienti;
- abbonamenti al cinema, al teatro, a riviste e giornali;

Per legittimare l'esentabilità del controvalore dei servizi offerti occorre, non solo che il lavoratore risulti estraneo al rapporto intercorrente tra l'azienda ed il soggetto prestatore del servizio, ma anche che il dipendente non sia beneficiario dei pagamenti effettuati dal proprio datore di lavoro

2. Scuola e istruzione

Asili nido;

Dott. Vincenzo Silvestri Iscriz. Ordine CDL Pa n. 401 P. Iva 03368760827 e-mail vis@sildata.it

- Scuole private e pubbliche di ogni ordine e grado;
- Università e specializzazione;
- Master;
- Campus;
- Libri e materiali di consumo

3. Mutui e finanziamenti

- Mutuo prima e seconda casa;
- Mutuo per lavori di ristrutturazione;
- La normativa prevede il rimborso diretto al dipendente di quota parte degli interessi pagati sui mutui.
 - Prestito personale per l'acquisto di auto, moto, ecc

4. Casse sanitarie/ Fondi Previdenziali

- La normativa prevede la non tassabilità dei contributi versati nei limiti di 3.615 euro per le Casse sanitarie e di 5.165 euro per i Fondi pensione integrativi

5. Altri Servizi/ Fringe Benefits

- Tra questi rientrano i Servizi di educazione ed istruzione anche in età prescolare compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per le frequenze di ludoteche e di centri estivi ed invernali e per le borse di studio a favore dei medesimi familiari

C'è da precisare che l'azienda può decidere di erogare servizi di welfare come sopra descritti, indipendentemente dall'accordo sindacale.

La norma, infatti, è sganciata dal premio di produttività, e possono introdursi piani di welfare anche con semplici regolamenti aziendali attraverso cui il datore di lavoro si obbliga nei confronti della generalità o di categorie di lavoratori (non si possono fare disparità) a corrispondere il corrispettivo pattuito.

C'è da dire che il bonus che entra al lavoratore, per il tramite di un piano di welfare, è senz'altro più conveniente sia per lui, che per il datore di lavoro. Su tali voci, infatti, non si paga nè contribuzione previdenziale, nè tassazione, essendo somme che ristorano la fruizione di un determinato servizio.

Un ulteriore convenienza dal tenere distinti i piani di welfare dal premio di produzione, consiste negli importi erogabili. Infatti, come piano di welfare non esistono limiti per cui, in pratica, si

Dott. Vincenzo Silvestri Iscriz. Ordine CDL Pa n. 401 P. Iva 03368760827 e-mail vis@sildata.it

potrebbero dell'iscrizion	rimborsare ne dei figli a c	anche som orsi universit	ıme molto ari di prestiç	consistenti gio, tipo Bocc	(si pensi oni).	al rimborso	integrale
Dott. Vincenz Iscriz, Ordine C	zo Silvestri DL Pan. 401		 		Rag. Sergio Iscriz. Ordine C	DL Pa n. 482	-
P. Iva 0336 e-mail <u>vis@</u>	8760827				P. Iva 0412 e-mail <u>sergio</u>	7260828	